



**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
III Sezione Civile**

Nella persona del Giudice Unico dott. ssa Silvia Giani,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa iscritta al n. 3529 del Ruolo Generale del 2010, assunta in decisione dopo
l'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 ottobre 2010, promossa da

elettivamente domiciliato in **

- nei confronti di

Fiorentino Giovanni,

elettivamente domiciliato in **

- Opponente
- opposta

Oggetto: opposizione a precetto

Conclusioni

I procuratori delle parti hanno chiesto e concluso come da fogli depositati all'udienza
di p.c. riprodotti in copia.

MOTIVI DELLA DECISIONE.

Il sig. L. ha proposto opposizione avverso il precetto, che gli ha intimato di pagare la somma di euro 51.730,42 ed a lui notificato in data 18 gennaio 2010, deducendo la mancanza del titolo esecutivo per:

- 1) omessa notifica del titolo esecutivo europeo;
- 2) inapplicabilità del Reg CE n 805/2004 perché concernente solo crediti non contestati, mentre il credito in oggetto sarebbe, a sua detta, contestato, come emergerebbe dalla circostanza che l'opponente si era costituito nel giudizio innanzi al giudice dello stato che ha emesso la decisione, svolgendo domanda riconvenzionale.

- 3) Mancata applicazione del procedimento per l'esecutività del titolo, ai sensi del Reg CE n 44/2001.

Si costituiva l'opposta, contestando la mancanza del certificato di titolo esecutivo europeo, emesso in data 17 dicembre 2009 e prodotto unitamente alla comparsa, con la relativa traduzione.

Alla prima udienza la difesa dell'opponente eccepiva altresì, quale ulteriore motivo di nullità del precetto, che il precetto era stato redatto da procuratore inibito al patrocinio legale perché sospeso dall'esercizio della professione forense.

Ciò premesso, si osserva quanto segue.

Il creditore opposto ha intimato all'opponente l'adempimento dell'obbligo risultante dalla sentenza decisa dal giudice di un altro stato membro, munita del certificato di titolo esecutivo europeo.

Il certificato di titolo esecutivo europeo può essere emesso per le decisioni giudiziarie relative a crediti non contestati.

L'opponente ha dedotto l'inesistenza del titolo perché, a sua detta, nel caso in esame, il credito era contestato e pertanto mancava il presupposto per l'applicazione del Reg CE

n 805/2004, dovendosi, piuttosto, applicare il procedimento previsto dal Reg CE 44/2001, per l'esecuzione in Italia delle decisioni emesse in un altro stato membro e ivi esecutive.

Nel caso di specie è documentata l'esistenza del titolo esecutivo europeo.

Pertanto, in presenza di tale titolo, è abolito l'*exequatur* e la decisione giudiziaria, certificata come titolo esecutivo europeo nello Stato membro d'origine, è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività ai sensi del Reg. n 44/2001.

Il Reg CE n 805/2004 istituisce il titolo esecutivo europeo, per i crediti non contestati, al fine di consentire la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in tutti gli stati membri, senza che siano necessari nello stato membro di esecuzione procedimenti per il riconoscimento e l'esecuzione.

Il credito si considera "non contestato" nei casi espressamente previsti dall'art. 3 Reg cit. e cioè quando ricorrono le seguenti ipotesi: a) il debitore l'ha espressamente riconosciuto mediante una dichiarazione o mediante una transazione approvata dal giudice o conclusa dinanzi al giudice nel corso di un procedimento giudiziario; b) il debitore non l'ha mai contestato nel corso del procedimento giudiziario, in conformità delle relative procedure giudiziarie previste dalla legislazione dello Stato membro di origine; c) il debitore non è comparso o non si è fatto rappresentare in un'udienza relativa a un determinato credito pur avendo contestato inizialmente il credito stesso nel corso del procedimento, sempre che tale comportamento equivalga a un'ammissione tacita del credito o dei fatti allegati dal creditore secondo la legislazione dello Stato membro d'origine; d) il debitore l'ha espressamente riconosciuto in un atto pubblico.

Nel caso in esame, dagli elementi documentali, non si evince, né è stato esplicitato dalla difesa del convenuto opposto, a quale delle ipotesi previste era riconducibile la condotta non contestativa del creditore.

La circostanza però non rileva, una volta che sia documentata la certificazione del titolo esecutivo europeo.

Ed invero, in presenza di tale titolo, non è sindacabile da parte di questo giudice la sussistenza o meno delle condizioni, che prevedono, all'art. 3 cit., quando il credito si consideri "non contestato".

Sono altri gli strumenti a disposizione del debitore nei cui confronti è stata emessa una decisione da parte di un giudice appartenente ad un altro stato membro. Egli deve rivolgersi all'autorità giudiziaria dello stato membro in cui è stata resa la decisione per chiedere una rettifica o una revoca del certificato di titolo esecutivo europeo. In particolare: 1) la rettifica se, a causa di un errore materiale, vi è divergenza tra la decisione giudiziaria e il certificato di titolo esecutivo europeo (articolo 10, lett. a Reg.); 2) la revoca al medesimo giudice che ha reso la decisione se il titolo esecutivo europeo è stato concesso per errore, tenuto conto dei requisiti stabiliti nel regolamento, (articolo 10, lettera b)). Rimane salva, ovviamente, l'impugnazione della decisione giudiziaria nel merito in conformità del diritto processuale dello Stato membro in cui è stata resa.

Non è invece consentito al debitore promuovere un'azione nello Stato membro dell'esecuzione che comporti un riesame del merito della decisione giudiziaria o della sua certificazione come titolo esecutivo europeo (articolo 21, paragrafo 2).

Il debitore può solo chiedere al giudice dello stato membro dell'esecuzione che l'esecuzione venga "rifiutata" se la decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo è incompatibile con una decisione anteriore pronunciata in uno

Stato membro, a condizione che la decisione anteriore riguardi una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti e il debitore non abbia fatto valere e non abbia avuto la possibilità di far valere l'incompatibilità nel procedimento svoltosi nello Stato membro d'origine (art. 21 Reg.).

Il debitore può, inoltre, proporre domanda di sospensione dell'esecuzione della decisione giudiziaria solo se ha impugnato una decisione giudiziaria certificata come titolo esecutivo europeo o ha chiesto la rettifica o la revoca di un certificato di titolo esecutivo (art. 23).

Nel caso di specie, il debitore opponente ha censurato che il credito azionato nei suoi confronti è contestato e, pertanto, non rientra nell'ambito di operatività del reg. n. 805/2004.

A fronte della documentata esistenza del certificato di titolo esecutivo europeo, l'eventuale errore nella sua concessione, non può essere sindacata dal Giudice dello stato in cui è chiesta l'esecuzione, ma solo dal giudice dello stato in cui la decisione è stata resa, promuovendo istanza di revoca del titolo (art. 10 Reg).

Alla stregua di quanto sopra considerato, non sussistono neppure le condizioni, espressamente previste dall'art. 23, per la sospensione dell'esecuzione da parte del giudice competente dello stato membro dell'esecuzione.

Le censure sollevate dall'opponente, relative alla carenza di titolo esecutivo e alla mancanza delle condizioni per l'applicazione del Reg 805/2004, non essendo il credito "non contestato", non sono pertanto fondate.

L'opponente ha, altresì, lamentato che il certificato di titolo esecutivo europeo non è stato a lui notificato.

Nel caso di specie, il creditore ha notificato all'opponente, in data 18 gennaio 2010, il precetto di pagamento, unitamente alla sentenza –e relativa traduzione- del Giudice di

altro stato membro, con l'indicazione che era munita di certificato di riconoscimento di titolo esecutivo europeo, senza l'allegazione del certificato, prodotto unitamente alla comparsa di risposta nel presente giudizio.

Il certificato di titolo esecutivo europeo è stato rilasciato in data anteriore alla notifica del precetto, che infatti reca l'annotazione della sua esistenza .

Il procedimento di esecuzione è disciplinato dalla legge dello stato dell'esecuzione.

La presenza del titolo esecutivo europeo comporta la non necessità della spedizione del titolo in forma esecutiva nel paese dello stato di esecuzione (Cfr. T. Milano, 30-11-

2007).

La mancata notificazione del certificato esecutivo europeo non è un motivo di opposizione al precetto, perché non fa venire meno il diritto dell'opponente a procedere ad esecuzione forzata, ma rappresenta un motivo che attiene alla regolarità formale del titolo, deducibile solo con l'opposizione agli atti esecutivi e quindi nel termine di venti giorni dalla notifica del precetto.

Nel caso in esame l'opposizione è stata proposta decorso il termine di venti giorni dalla notifica del precetto (essendo stato questo notificato ai sensi dell'art. 140 c.p.c. in data 18 gennaio 2010 con cartolina ricevuta il 29/1/10), mentre la notifica dell'opposizione al precetto è senz'altro successiva al 13/3/10.

Infine, e da ultimo, è da rigettare anche il motivo di nullità dedotto dall'opponente alla prima udienza, e consistente nella mancanza di abilitazione ad esercitare da parte del difensore del creditore, perché sospeso. In mancanza del documento asseritamente comprovante la circostanza, non rinvenuto nel fascicolo, la circostanza può ritenersi pacifica, poiché non è stata contestata dalla difesa del creditore. Peraltro, la pur pacifica circostanza non incide sulla validità del precetto, in considerazione della sua

natura di atto di natura sostanziale e non processuale (ex plurimis, Cass. n 25001/2008; Cass. n 19362/2007).

Dalla natura stragiudiziale dell'atto di precetto consegue la non necessità dell'obbligo della difesa tecnica relativamente all'atto e l'inapplicabilità delle norme relative agli atti processuali (Cass 9913/94). Pertanto, l'atto di precetto può essere sottoscritto sia dalla parte personalmente che da un procuratore ad negotia della parte (Cass 9913/94; Cass 7394/1992).

Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, della scarsa attività difensiva espletata e del numero limitato di udienze (due), vengono liquidate ai minimi tariffari, in euro 2.800,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Monza, definitivamente decidendo la causa promossa da,

- Rigetta l'opposizione.
- Condanna l'opponente alla refusione delle spese processuali in favore della convenuta opposta liquidate in complessive euro 2.800,00, di cui euro 800,00 per diritti ed euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali, iva e cpa, come per legge.

Monza, il 1 febbraio 2010

Il Giudice Unico

dott. ssa Silvia Giani